AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto n. 269/06 emesso il 31/05 - 17/11/2006 dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n. 116/10 emesso il 07/07/2010 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 28/06/2011 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione con il quale è stata disposta la confisca, in danno di **NOCERA Pietro**, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 22/02/1958, tra l'altro, di un "*terreno, ubicato in Qualiano, località Salicelle, di are 3,35, riportato nel NCT, al foglio 7/A, particella 2063 (ex 1971/b), con annessa villetta sullo stesso terreno edificata*";

VISTA la trascrizione del citato decreto di confisca n. 269 del 31/05/2006 del Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con la relativa annotazione di definitività, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 (Reg. Gen. n. 24283 - Reg. Part. n. 18608, presentazione n. 71 del 12/06/2012) in favore dell'Erario dello Stato, e contro Pennacchio Anna, nata a Qualiano (NA) il 25/04/1961, moglie di Nocera Pietro;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che la citata unità immobiliare risulta attualmente così censita nel N.C.T. del Comune di Qualiano (NA), al foglio 7, particella 2063 (ex 1971/b), con annessa villetta;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann' Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901- Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTA la nota prot. n. 5992 del 20/02/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2015/3221/DRCAM del 06/03/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 8173 del 06/03/2015, con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, "*chiamata a verificare l'idoneità dei beni al soddisfacimento di carattere governativo delle Amministrazioni dello Stato, soprattutto nell'ottica di riduzione delle locazioni passive*", ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, di "*valutare l'interesse per i beni in oggetto*";

CONSIDERATO che la suddetta nota non veniva riscontrata dalle Amministrazioni interpellate e, pertanto, se ne deduceva il mancato interesse all'utilizzo dell'immobile a soddisfare le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 08/04/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 16768 del 08/05/2015, con la quale il Comune di Qualiano (NA) ha espresso l'interesse all'assegnazione del cespite suddetto per destinarlo a finalità sociali;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 11/06/2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Qualiano (NA), meglio descritti in premessa, è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Qualiano (NA) per essere destinato a finalità sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Qualiano (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)